

**STATUTO**  
**“WWF OA MARTESANA - SUD MILANO ”**  
**Associazione di Volontariato**

**Articolo 1**

**Costituzione, denominazione, durata.**

1.1 - È costituita l'associazione di volontariato denominata

**WWF OA (Organizzazione Aggregata) MARTESANA - SUD MILANO**

che in seguito sarà denominata “Associazione”.

1.2 - L'Associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale 01/08.e  
loro eventuali modifiche ed integrazioni

1.3 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia  
che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

1.4 - La durata dell'Associazione è illimitata fermo restando che l'uso del marchio WWF è consentito nei limiti degli  
accordi vigenti con WWF Italia ong onlus

**Articolo 2**

**Sede legale**

2.1 - **L'associazione ha sede legale in via S.Francesco 2 presso Centro Atrion Carugate**

2.2 - Il trasferimento della sede legale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.

**Articolo 3**

**Finalità**

3.1 - L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione, personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti,  
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

3.2 - L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:

- la conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi anche attraverso iniziative di carattere  
ambientale per il miglioramento della biodiversità

- il contrasto alle minacce all'ambiente, con particolare riferimento alle aree protette, alle specie e agli habitat  
prioritari

- la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali del territorio e dell'energia, del risparmio  
e dell'efficienza energetica, la lotta all'inquinamento, allo spreco e all'uso irrazionale delle risorse naturali,

- attività di formazione culturale e scientifica e di educazione nelle scuole finalizzata alla conoscenza ed alla  
tutela dell'ambiente, beni culturali e paesaggistici- architettonici:

- l'adozione di metodi partecipativi sui temi sopracitati;

- sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali; beni culturali e paesaggistici- architettonici ;

- ricerca scientifica nel campo della tutela dell'ambiente, beni culturali e paesaggistici- architettonici ;

- promozione e sostegno della partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai propri programmi e alla  
difesa dell'ambiente **poiché la stessa si ispira espressamente ai principi fondamentali agli scopi e alle  
linee guida del WWF internazionale così come ripresi dal WWF Italia Onlus e da quest'ultimo**

**riceve impulso e con esso collabora per il raggiungimento degli scopi statuari**

- consulenze tecnico-scientifiche e attività nel campo della tutela e della gestione dell'ambiente anche inerenti  
all'utilizzo sostenibile delle risorse alla lotta all'inquinamento e al miglioramento della qualità della vita

- proposte di normative e regole amministrative sulle tematiche di tutela ambientale ed attività volte a coinvolgere ed  
orientare le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso legislazione, programmi, accordi, progetti ecc con le  
finalità qui espresse

3.3 - Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, l'Associazione si propone di:

- Operare nella gestione diretta di aree di interesse naturalistico anche attraverso interventi di infrastrutturazione e  
riqualificazione: in particolare attraverso convenzione con i comuni e strutture città metropolitana , promuovendo  
ogni utile iniziativa al riguardo,, le visite guidate e l'attività di fruizione e sviluppo nonché la promozione -  
coordinamento delle attività e il presidio attivo di tutela ambientale e paesistica architettonica a livello locale, dei  
PLIS e del Parco Agricolo Regionale sud Milano della nuova amministrazione metropolitana , proseguendo con  
continuità negli accordi stipulati con enti e terzi da WWF STL Martesana onlus e WWF STL Sud Milano

- Organizzare convegni corsi, esposizioni ed eventi anche formativi, raccolte fondi, effettuate occasionalmente –  
secondo quanto stabilito dalle normative di riferimento

- Promuovere la tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente dei beni culturali e paesaggistici - architettonici proseguendo con continuità negli accordi stipulati con enti e terzi da WWF STL Martesana onlus e WWF STL Sud Milano
- Collaborare per tali fini e per gli scopi statutari con enti privati, amministrazioni comunali e della amministrazione metropolitana e altre associazioni

**3.4** - Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

**3.5** - L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente e dagli accordi intercorsi con WWF Italia Onlus..

### **3.6 Articolazioni sul Territorio e sedi operative**

**3.6.1**-L'associazione opera al fine di promuovere le finalità, l'efficace coordinamento delle attività e una presenza attiva sul territorio della città metropolitana di Milano nei seguenti comuni **con sedi operative** :

**San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Melegnano, Peschiera Borromeo, Mediglia, Locate Triulzi, Carpiano, Paulo, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi, Pantigliate, Tribiano , Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro**

**Bussero, Cassina, Carugate, Cernusco, Cologno, Gorgonzola, Liscate, Melzo, Pessano, Pioltello, Rodano, Segrate, Settala, Vignate, Vimodrone**

Su proposta deliberata dal Consiglio, la cancellazione o l'aggiunta di comuni rispetto a quelli sopra elencati non comporta la necessità di apposita modifica statutaria e produce l'automatico inserimento o cancellazione del comune nell'elenco

**3.6.2** L'associazione su proposta deliberata dal Consiglio si può dotare di **sedi operative** per zone omogenee in ambiti comunali o sovracomunali.

Le sedi operative operano secondo quanto previsto da un **apposito regolamento** approvato dal Consiglio

## **Articolo 4**

### **Aderenti all'associazione**

**4.1** - All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e si impegnano ad essere soci attivi

**Agli associati sarà lasciata la facoltà di iscriversi come soci al wwf Italia onlus**

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

**4.2** - Gli aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

**4.2.1** Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

**4.2.2** Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

**4.2.3** Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

**4.3**- Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione OA e **saranno resi edotti circa gli accordi sottoscritti tra l'associazione WWF OA Martesana.sud Milano e il WWF Italia Onlus**

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione **verificando nel frattempo la presenza come soci attivi prioritaria per** l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

**4.4** - Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

**4.5** - Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero degli aderenti è illimitato.

**4.6** – La qualifica di aderente si perde per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- decesso;
- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione.
- morosità;

4.7 - La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

4.8- La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'aderente dall'associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti (se nominato) o all'Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

## Articolo 5

### Diritti e doveri degli aderenti

5.1 – Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

5.3 - Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.4 - Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento, verso gli altri soci ed all'esterno, animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

5.5 - Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- essere in regola con il contributo associativo
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e del WWF Italia Onlus

5.6 - Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

### 5.7 – Responsabilità

Gli aderenti sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi da una polizza assicurativa

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale del Associazione stessa, così come previsto per legge.

### 5.8 - Incompatibilità' e conflitto di interessi

Non può candidarsi né ricoprire alcuna carica statutaria il socio che:

- ricopra incarichi consiliari, di rappresentanza istituzionale, esecutivi o fiduciari in partiti, organizzazioni politiche ed enti territoriali e locali, elettivi e non;
- sia candidato a competizioni elettorali di qualsiasi genere;
- svolga attività in conflitto di interessi con l'Associazione di volontariato.e con i principi e ideali del WWF

## Articolo 6

### Organi sociali dell'Associazione

6.1 - Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

6.2 – Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo

- Il collegio revisore dei conti
- Il collegio dei garanti

**6.3-** Gli organi sociali e i collegio di controllo hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

## **Articolo 7**

### **Assemblea degli aderenti**

**7.1** – L'assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

**7.2** – L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo e di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

**7.3** - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli aderenti.

**7.4** - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

**7.5** - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo
- **fissare l'ammontare della quota associativa dell'associazione stabilita annualmente**

**7.6** - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

**7.7** - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

**7.8** - L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

**7.9** - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

**7.10** - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

**7.11** - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

**7.12** - Ciascun aderente può essere portatore un massimo di n.3 deleghe di altri aderenti.

**7.13** - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

**7.14** - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

## **Articolo 8**

### **Il Consiglio Direttivo**

**8.1** – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 Consiglieri, nominati dall'Assemblea fra i propri aderenti, comunque da definirsi in numero dispari e rappresentativi della distribuzione per zone omogenee e delle relative sedi operative in ambiti comunali e sovracomunali degli associati.

**8.2** - I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono

essere rieletti.

**8.3** - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente

**8.4** - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente - anche nelle forme a distanza che consentano partecipazione e interlocuzione (TELECONFERENZA)- la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora sono assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.

**8.4.1** - Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

**8.4.2** - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

**8.4.3** - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

**8.4.4** - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

**8.4.5** - Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

**8.4.6** - Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

**8.5** - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti per le aree omogenee territoriali delle sedi operative
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui delegati coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

**8.6** - Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.

**8.7** - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

## **Articolo 9 Presidente**

**9.1** - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni.

**9.2** - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;



- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, e del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie **anche per aprire e chiudere conti correnti bancari/postali**, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

**9.3** - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

**9.4** - Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

## Articolo 10

### Collegio dei Revisori dei Conti

**10.1** - L'Assemblea ha la facoltà di nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

**10.2** - Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

## Articolo 11

### Collegio dei Garanti

**11.1** - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

**11.2** - Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

## Articolo 12

### Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

## Articolo 13

### Patrimonio ed Entrate

**13.1** - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, che comunque cadano in proprietà o in possesso dell'associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- Ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della legge 266/91 ad eccezione dei lasciti testamentari come pure ad eccezione di qualsiasi altra disposizione relativa a beni provenienti da negozi mortis causa

**13.2** - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali; ferma restando la preclusione per l'Associazione di svolgere attività di cooperazione internazionale;
- donazioni non destinati ad incremento del patrimonio;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

**13.3** - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo che possono essere anche plurimi, uno per sede operativa. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo. che può delegare i vicepresidenti o Consiglieri Delegati ad operare su specifici conti, finalizzati a gestire le entrate riferibili ad aree geografiche specifiche

## **Articolo 14**

### **Esercizio sociale e Bilancio**

**14.1** - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario

**14.2** - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio può essere redatto per capitoli di spesa autonomi, relativi alle attività delle diverse sedi operative dall'associazione e alle relative movimentazioni di conto corrente.

**14.3** - Il bilancio coincide con l'anno solare.

**14.4** - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3, tenendo conto delle diverse attività delle sedi operative e delle relative esigenze per lo svolgimento dell'attività associativa comune e degli scopi statutari.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

## **Articolo 15**

### **Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell'associazione**

**15.1** - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**15.2** - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

**15.3** - I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad **altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale**, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

## **Articolo 16**

### **Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni